

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 6 LUGLIO 1962

(78^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili » (1791) (D'iniziativa dei deputati Berté ed altri e Pitzalis) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421
BRUNO	1417, 1418
CALEFFI	1416
DI ROCCO, relatore	1416, 1417, 1419, 1420, 1421
DONATI	1416, 1417, 1418, 1419
GRANATA	1417, 1419, 1420
LUPORINI	1419
MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1416, 1418, 1419, 1420, 1421

« Concessione di congedi al personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per lavori all'estero » (1948) (D'iniziativa del senatore Zanotti Bianco) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	1422
LUPORINI	1422
MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1422

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bruno, Caleffi, Caristia, Cecchi, De Simone, Di Rocco, Donati, Donini, Granata, Luporini, Macaggi, Moneti, Russo, Zaccari e Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magrì.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Berté ed altri e Pitzalis: « Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili » (1791) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Berté,

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)78^a SEDUTA (6 luglio 1962)

Cerreti Alfonso, Rampa, Fusaro, De Capua e del deputato Pitzalis: « Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile e delle scuole professionali femminili, » già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo alla Commissione che nel corso della passata seduta il senatore Di Rocco ha svolto la sua relazione sul disegno di legge.

Poiché nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A modifica dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1956, n. 782, anche le scuole professionali femminili non annesse a scuole di magistero professionale per la donna, possono essere trasformate in istituti tecnici femminili, i quali sono disciplinati dalle norme contenute nella citata legge.

D I R O C C O, *relatore*. L'articolo 1 non fa che legittimare uno stato di fatto, in quanto la legge 8 luglio 1956, n. 782, nell'istituire gli istituti tecnici femminili, innestò questi istituti sulle scuole di magistero professionale per la donna, e nulla innovò nei confronti delle scuole professionali femminili non annesse a scuole di magistero professionali e per la donna. Alcune delle scuole professionali femminili, infatti, non erano annesse a scuole di magistero; di queste, la legge numero 782 non si occupava.

Successivamente il Ministero ha istituito degli istituti tecnici femminili, trasformando anche scuole professionali isolate; per legittimare questa situazione di fatto, l'articolo 1 del provvedimento in esame consente la trasformazione in istituti tecnici anche delle scuole non annesse a scuole di magistero professionale per la donna.

D O N A T I. Desidero far osservare che con questa trasformazione si passano queste scuole da un ordine ad un altro.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La trasformazione è di fatto già avvenuta: restano ancora pochissime scuole da trasformare.

C A L E F F I. Per ragioni formali propongo di sostituire la parola « modifica » con la parola « modificazione ».

P R E S I D E N T E. Poiché nessun altro chiede di parlare metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Caleffi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Il personale direttivo di ruolo delle scuole professionali di cui al precedente articolo, trasformate in istituti tecnici femminili, è inquadrato nel ruolo direttivo degli istituti tecnici femminili, dietro giudizio di una commissione nominata dal Ministero della pubblica istruzione la quale sottoporrà il suddetto personale ad un esame-colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

In questo articolo il relatore propone di sostituire le parole: « Il personale direttivo di ruolo delle scuole professionali di cui al precedente articolo, trasformate in istituti tecnici femminili è inquadrato » con le altre: « Il personale direttivo delle scuole professionali femminili di cui al precedente articolo, in ruolo nelle scuole stesse al 30 settembre dell'anno nel quale esse sono trasformate in istituti tecnici femminili sarà inquadrato ».

D I R O C C O, *relatore*. L'articolo 3, che concerne il personale insegnante e tecnico delle scuole professionali, presenta la stessa dizione che io propongo per l'articolo 2.

Delle diciannove scuole professionali, quattordici sono state già trasformate in istituti tecnici; in quelle che ancora restano da trasformare, il personale, nel caso venisse ap-

provato il testo approvato dalla Camera dei deputati, sarebbe trattato in modo difforme e peggiore del personale delle scuole già trasformate, in quanto soltanto il personale direttivo delle scuole già trasformate sarebbe inquadrato nel ruolo direttivo. L'emendamento da me proposto, pertanto, tende ad uno scopo di giustizia.

Quanto al futuro « sarà » da me proposto, in luogo dell'espressione « potrà essere » contenuta nell'articolo 3, mi pare più opportuno per non dare l'impressione di una facoltà lasciata al Ministero di inquadrare o meno questo personale nei ruoli cui è destinato.

P R E S I D E N T E . L'espressione del testo attuale dell'articolo 2 « è inquadrato », mi pare ancora più opportuna.

D I R O C C O , *relatore*. Poichè l'inquadramento è previsto in futuro, si può usare anche il futuro. Ad ogni modo, mi rimetto alla decisione della Commissione.

G R A N A T A . Condivido la sostanza dell'emendamento proposto dal relatore, anche perchè mi pare che esso coincida con lo spirito dell'articolo 2. Ma se tentiamo una rigorosa interpretazione del testo dell'articolo 2, vediamo che probabilmente non è necessario emendarlo.

L'articolo 2, infatti, si richiama all'articolo precedente, nel quale si stabilisce che anche le scuole non annesse alle scuole di magistero possono essere trasformate in istituti tecnici femminili. Pertanto il personale direttivo di ruolo di queste scuole non annesse, dopo la trasformazione verrà automaticamente a beneficiare dell'inquadramento nel ruolo direttivo degli istituti tecnici femminili. Si tratta di due momenti successivi di un procedimento che non può determinare sperequazioni di trattamento. L'articolo 2 non si riferisce alle scuole già trasformate, ma alle scuole che saranno trasformate in base all'articolo 1 del provvedimento in discussione.

In conclusione, ritengo che, forse, l'emendamento proposto può essere considerato superfluo.

B R U N O . Mi chiedo se questo personale, che sinora si è trovato nell'ordine inferiore, è in possesso del titolo di abilitazione per l'ordine superiore.

D O N A T I . Si tratta di tutto personale laureato?

D I R O C C O , *relatore*. Queste questioni sono state sollevate e risolte quando si ebbe a discutere la legge del 1956. Ora, si tratta soltanto di porre le scuole non annesse nelle stesse condizioni di quelle che erano annesse e che hanno già subito la trasformazione. Il modo in cui avviene l'inquadramento è quello previsto dalla legge del 1956 con cui vennero istituiti gli istituti tecnici femminili.

Il personale delle scuole non annesse, non dimentichiamolo, aveva vinto lo stesso concorso ed insegnava lo stesso programma, ed in molti casi solo per avventura si trovava ad insegnare nelle scuole non annesse.

Si tratta soltanto di un provvedimento perequativo.

D O N A T I . Se le scuole già trasformate erano annesse al magistero, erano dirette dai dirigenti del magistero; in altre parole, non esisteva personale direttivo di queste scuole, e quindi non esistono presidi provenienti dalle scuole annesse ai magisteri.

D I R O C C O , *relatore*. La legge fondamentale, del 1956, parla di personale direttivo. Evidentemente vi era del personale che aveva funzioni direttive.

P R E S I D E N T E . I primi due commi dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1956, numero 782, sono del seguente tenore:

« Il personale direttivo, insegnante e tecnico delle scuole di magistero professionale per la donna, in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, o da nominare in base ai concorsi indetti prima della stessa data per posti di ruolo nelle predette scuole, è inquadrato nei ruoli degli istituti tecnici femminili, nei posti corrispondenti, in base

al giudizio di un'apposita Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il personale insegnante e tecnico di ruolo delle scuole professionali femminili annesse alle scuole di magistero professionale per la donna, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovasi in servizio nelle scuole predette e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato una adeguata preparazione e una particolare capacità didattica, potrà essere inquadrato nei ruoli degli istituti femminili, su proposta motivata dal Consiglio di amministrazione di ciascuno di essi e previo parere di una Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale a colloquio su argomenti attinenti il posto da ricoprire ».

D O N A T I . Bisognerebbe sapere se vi è stato personale direttivo inquadrato in base a queste norme, perchè penso che non sia mai esistito personale direttivo in quelle scuole. Ammettendolo, ora, all'inquadramento si provocherebbe una gravissima sperequazione.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Mi pare che non sia escluso che un preside di scuola media possa diventare preside di liceo, in seguito a concorso.

B R U N O . Ma deve avere l'abilitazione.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* D'accordo, ma i presidi di scuola media possono diventare presidi di istituto superiore in base ad un concorso, ossia in base al giudizio di una Commissione.

Nel caso specifico, vi sono dei professori di scuola professionale, che è una scuola intermedia tra quella superiore e quella inferiore, che sono già stati nominati professori di istituto superiore in base alla legge n. 782, al momento della trasformazione della loro scuola in istituto tecnico femminile.

Analogo trattamento va riservato ai direttori di quegli istituti. Essi si sottopongono

ad un esame-colloquio, il quale permetterà di stabilire la loro idoneità a ricoprire il posto di direttori di istituti superiori.

D'altra parte, si creerebbero ancora maggiori difficoltà inviando questi direttori a dirigere scuole medie, in quanto essi sinora hanno svolto la loro attività in scuole professionali, e le scuole tecniche di nuova istituzione conservano ancora largamente un carattere professionale.

Per quanto concerne l'inciso proposto nell'emendamento: « in ruolo nelle scuole stesse al 30 settembre dell'anno nel quale esse sono trasformate in istituti tecnici femminili », si può senz'altro accettare anche perchè esso è già contenuto nell'articolo 3; altrimenti, si dovrebbe sopprimerlo anche nell'articolo 3. Sono propenso alla sua introduzione in entrambi gli articoli, dal momento che *quod abundat non vitiat*

Propongo inoltre di sostituire la parola « dietro » con le parole « in base ».

D O N A T I . Non ho alcuna obiezione da fare nei confronti dei professori, perchè nelle scuole dell'ordine superiore insegnano anche professori non laureati, come, ad esempio, quelli di disegno, ma esiste nel nostro ordinamento una precisa disposizione, per cui coloro che non sono forniti di laurea non possono accedere alla Presidenza. Ora, nel caso attuale, noi corriamo il rischio di violare questa norma generale che, probabilmente, non è stata ancora, di fatto, violata. Praticamente, infatti, potremmo portare, ad esempio, un diplomato in economia domestica, che, pertanto, possiede un titolo di scuola media superiore, nel ruolo di Presidente.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Direi che, implicitamente, il primo giudizio della Commissione dovrebbe vertere sulla condizione inderogabile del possesso della laurea.

P R E S I D E N T E . Si potrebbe nella prima parte dell'articolo aggiungere l'inciso « fornito di laurea ». L'articolo inizierebbe così « Il personale direttivo delle scuole professionali di cui al precedente articolo,

fornito di laurea e in ruolo nelle scuole stesse ... ».

GRANATA. Sono d'accordo sulla necessità del titolo di laurea per poter essere nominati presidi di questi istituti tecnici, ma ho l'impressione che innoviamo, in questo provvedimento che ha un carattere perequativo, rispetto alla legge n. 782, poichè in quest'ultima non si parla della laurea.

DONATI. Con la formulazione proposta avverrà che il personale direttivo non troverà inquadramento. Il principio deve essere salvato, ma rimane il problema dell'eventuale personale direttivo non laureato.

DI ROCCO, *relatore*. Questo personale non può essere di ruolo, perchè l'unico personale che è diventato di ruolo non essendo laureato è quello degli insegnanti tecnico-pratici di materie tecniche, nei corsi annuali o biennali di avviamento professionale. In ogni altro caso se vi è un personale direttivo non laureato non sarà certamente di ruolo, ma avrà avuto un incarico e, in ogni caso, sarà titolare di una cattedra.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La posizione sarà uguale a quella di coloro ai quali, in forza dell'articolo 9 primo comma, non è stato riconosciuto l'inquadramento. Il problema, pertanto, non può dare luogo a inconvenienti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Di Rocco, con l'aggiunta da me suggerita delle parole « fornito di laurea » e con la sostituzione del presente « è » al futuro « sarà ».

(È approvato).

LUPORINI. Nell'articolo in esame si parla di una Commissione nominata dal Ministero della pubblica istruzione. Vorrei sapere se non è, invece, il Ministro che deve nominare la Commissione.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il testo è copiato integralmente dalla legge n. 782.

LUPORINI. Si tratta di una forma non simpatica, perchè della nomina di una Commissione la responsabilità è del potere esecutivo e non della burocrazia.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento formale proposto dal Sottosegretario di Stato tendente a sostituire alle parole « dietro giudizio » le altre « in base al giudizio ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Luporini, tendente a sostituire la parola « Ministero » con l'altra « Ministro ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 che con gli emendamenti testè approvati risulta così formulato:

« Il personale direttivo delle scuole professionali di cui al precedente articolo, fornito di laurea e in ruolo nelle scuole stesse al 30 settembre dell'anno nel quale esse sono trasformate in istituti tecnici femminili, è inquadrato nel ruolo direttivo degli istituti tecnici femminili, in base al giudizio di una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione la quale sottoporrà il suddetto personale ad un esame-colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire ».

(È approvato).

Art. 3.

Il personale insegnante e tecnico delle scuole professionali di cui all'articolo 1, in ruolo nelle scuole stesse al 30 settembre dell'anno nel quale esse sono trasformate in istituti tecnici femminili, o da nominare in base a concorsi indetti prima della data stessa, per posti di ruolo nelle scuole medesime, potrà essere inquadrato nei ruoli degli istituti tecnici femminili, secondo le modalità previste dalla citata legge 8 luglio

1956, n. 782, e successive modificazioni, per le scuole professionali annesse a scuole di magistero professionale per la donna.

Il personale tecnico di ruolo speciale transitorio delle scuole di magistero professionale per la donna, in servizio al 30 settembre 1960, sarà nominato nei posti corrispondenti degli istituti tecnici femminili con effetto dalla data di passaggio nei ruoli ordinari, dopo aver superato l'esame previsto dall'articolo 11 della legge 12 agosto 1957, n. 799.

Le norme del presente articolo si applicano anche al personale in servizio nelle scuole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state già trasformate in istituti tecnici femminili.

Il senatore Di Rocco ha proposto di trasformare l'ultimo comma dell'articolo in articolo a se stante così formulato: « Le norme degli articoli 2 e 3 si applicano anche al personale in ruolo nelle scuole... ».

D I R O C C O, *relatore*. L'emendamento nasce dalla considerazione che, parlando soltanto di norme contenute nell'articolo 3 e non anche nell'articolo 2, resterebbe escluso il personale direttivo previsto appunto dall'articolo 2. Si devono, pertanto, menzionare le norme contenute negli articoli 2 e 3. Le parole « in servizio », sono sostituite nell'emendamento con le altre « in ruolo », poichè nella prima ipotesi potrebbe considerarsi il personale che si trova per caso in servizio, mentre si deve sempre trattare di personale in ruolo. È bene che tale comma costituisca un articolo a se, dal momento che non si accenna più soltanto alle norme contenute nello stesso articolo, ma anche a quelle contenute nell'articolo precedente.

G R A N A T A. Vorrei far rilevare che, al primo comma, usando il verbo « potere » si lascia al Ministro un ampio margine di discrezionalità.

D I R O C C O, *relatore*. L'espressione è stata ripresa dalla legge precedente

G R A N A T A. Abbiamo già apportato degli emendamenti che modificano e incidono sulla legge generale.

D I R O C C O, *relatore*. In tal modo verremmo a creare un beneficio per le scuole isolate nei confronti delle non isolate.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le norme prevedono casi di inquadramento e casi di non inquadramento, ed è questa la ragione per la quale si dice che il personale potrà essere inquadrato nei ruoli. Comunque, l'inquadramento avverrà non a discrezione, ma sulla base delle norme che stabiliscono quando esso può e quando non può avere luogo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti i primi due commi dell'articolo 3 che, secondo la proposta del relatore, vengono a formare l'intero articolo.

(Sono approvati).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 3 che viene a formare un articolo a se stante, così formulato:

« Le norme degli articoli 2 e 3 della presente legge si applicano anche al personale in ruolo delle scuole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state già trasformate in istituti tecnici femminili ».

(È approvato).

Art. 4.

Il personale di cui ai precedenti articoli conserverà nei ruoli degli istituti tecnici femminili i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni e integrazioni.

Il personale che non sarà inquadrato in base alla presente legge, nonchè quello di ruolo speciale transitorio delle scuole professionali isolate continuerà ad appartenere al proprio ruolo restando temporanea-

mente in servizio presso gli istituti tecnici femminili.

Esso peraltro potrà essere trasferito in altri tipi di scuole nelle quali, per legge, è previsto il trasferimento o il passaggio.

(È approvato).

Art. 5.

L'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole statali di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili viene esteso, secondo le modalità contemplate nella legge 8 luglio 1956, n. 782, e successive modificazioni, a coloro i quali erano nei ruoli delle predette scuole fino al 30 settembre 1960, con decorrenza dal 1° ottobre 1960.

D I R O C C O , *relatore*. Proporrei di sopprimere, nell'ultima parte dell'articolo, la parola « fino », poichè tale espressione, oltre che superflua potrebbe essere pericolosa, dal momento che qualche elemento che, per ragioni varie, si trova a prestare servizio in scuole da trasformare, potrebbe non essere compreso.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato)

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato)

D I R O C C O , *relatore*. Dal momento che molto spesso si parla di ruolo corrispondente vorrei proporre al Governo di studiare qualche facilitazione per coloro che hanno un'abilitazione parziale o affine e che, pertanto, essendo sforniti dell'abilitazione piena, non potrebbero avere incarichi in questi istituti tecnici femminili. Si potrebbe, forse, fare in modo che questi abilitati parziali possano insegnare in questi istituti, mediante un'integrazione della loro abilitazione.

P R E S I D E N T E. Mi associo a questa raccomandazione.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei far presente che, effettivamente, tale questione è allo studio. Vi sono, infatti, molti insegnanti, soprattutto per le discipline scientifiche, che hanno conquistato regolarmente l'abilitazione per il gruppo delle materie scientifiche delle scuole di magistero e per il gruppo delle materie scientifiche per le scuole professionali. Hanno, pertanto, due abilitazioni; senonchè le materie scientifiche sono state raggruppate in maniera leggermente diversa, per cui questi abilitati, pur possedendo due abilitazioni per gruppi di materie scientifiche, ai fini dell'istituto tecnico, non risultano abilitati se non parzialmente. È chiaro che non posso prendere nessun impegno, ma si potrebbe studiare l'opportunità di permettere a questi insegnanti di integrare la loro abilitazione, magari attraverso un colloquio, perchè non si vede la ragione di sottoporli a un esame completo, quando, ad esempio, manchi loro soltanto una particolare materia nel gruppo delle discipline scientifiche. Si potrebbe, pertanto, sottoporli a un colloquio su queste discipline e rendere, così, completa la loro abilitazione. Approfondiremo tale studio e, se del caso, proporremo un tipo di abilitazione integrativa.

Vorrei, inoltre, far presente che, a giudizio del Ministero della pubblica istruzione, il disegno di legge non importa nuovi oneri per il bilancio. Tutti sanno che il decreto istitutivo di qualunque istituto deve contenere il riferimento alle disponibilità di bilancio per gli oneri che ne derivano. Ora, siccome, nel provvedimento in esame si parla di istituzione in astratto, gli oneri saranno previsti volta per volta con i provvedimenti con cui saranno istituite le singole scuole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avvertendo che il testo approvato sarà sottoposto al coordinamento, necessario in seguito alla introduzione di un articolo aggiuntivo.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zanotti Bianco: « Concessione di congedi al personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per lavori all'estero » (1948)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di congedi al personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per lavori all'estero ».

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Pregherei di rinviare l'esame del disegno di legge, perchè il

Governo intende procedere ad un più approfondito studio della materia.

L U P O R I N I . Anche noi avremmo da proporre qualche piccolo emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta del Governo, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari